



Comunità Montana n. 5

Allegato b) delibera CM 3 del 21/05/2013

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE
CIVILE"**

Irene
04/04/2013

ALLEGATO C)

Sommario

Art. 1	- Premessa	3
Art. 2	- Oggetto.....	4
Art. 3	- Finalità	4
Art. 4	- Funzioni	4
Art. 5	- Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni	4
Art. 6	- Comune capofila.....	4
Art. 7	- Assetto organizzativo e attività operativa.....	5
Art. 8	- Responsabile-Referente	5
Art. 9	- Consulta dei Sindaci o loro delegati	6
Art. 10	- Risorse	6
Art. 11	- Dotazione organica (risorse umane) e strumenti.....	7
Art. 12	- Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati.....	7
Art. 13	- Decorrenza e durata della convenzione	8
Art. 14	-Controversie	8
Art. 15	- Registrazione	8

"CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE"

L'anno duemilatredici, il giorno... (...) del mese di ..., in ... nella residenza municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

tra

- il Comune _____, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale ...), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ..., resa immediatamente eseguibile;

premesse:

- che la Legge 24.02.1992 n. 225, ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, consentendo l'attuazione della pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale;

- che il D.L. 112/1998 ha accentuato il decentramento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, affidando in particolare ai Comuni l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

- che attualmente sono attribuite ai Comuni le funzioni tecniche ed amministrative, da attuare al verificarsi dell'emergenza, relative allo svolgimento dei servizi di Protezione Civile, riconducendo in tale accezione le funzioni concernenti la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, la salvaguardia del sistema produttivo locale, il ripristino della viabilità e dei trasporti, la riattivazione delle telecomunicazioni, la messa in sicurezza, la verifica e il ripristino delle reti erogatrici dei servizi essenziali ed il censimento e la salvaguardia dei Beni culturali nelle zone a rischio;

- che, ai sensi della L.R. i Comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 112/1998, provvedono:

a) ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, anche previo accordo con Comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, una specifica struttura di Protezione Civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali e umane disponibili;

b) agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) ad incentivare e sostenere la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di Protezione Civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale, nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore;

- che, ai sensi dell'art. 6 della L. 225/1992, i Comuni, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all'attuazione delle attività di Protezione Civile e come tali sono componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile e che, ai sensi L.R., essi sono componenti operative del Sistema Regionale di Protezione Civile, articolato su scala provinciale;

- che l'art. 14 del D.L. 78 del 2010, come modificato dal D.L. 95 del 2012, ha introdotto l'obbligatorietà della gestione associata dei servizi e delle funzioni per tutti i Comuni di ridotte dimensioni demografiche;

- che il convenzionamento tra Comuni costituisce di norma una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi di competenza comunale in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;

tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

I Comuni di _____, come sopra rappresentati, stipulano la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le attività di Protezione Civile di competenza comunale per una maggiore efficienza ed efficacia delle medesime, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 3 - Finalità

Il convenzionamento della funzione è finalizzato a garantire:

- la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi;
- l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio delle suddette funzioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio delle funzioni in parola.

Art. 4 - Funzioni

Le funzioni gestite in forma associata sono quelle afferenti la Protezione Civile così come disciplinate dalla normativa vigente in materia.

Sulla base delle finalità espresse, sono previste due fasi, come specificato di seguito.

Fase transitoria

Nella prima fase transitoria, in vista di ulteriori integrazioni delle attività di Protezione Civile, si mantiene in capo ai singoli Piani comunali di Protezione Civile l'individuazione dei rischi e delle azioni da svolgere. Si provvede al coordinamento dell'azione dei diversi gruppi di volontari da parte di un unico Ufficio Associato della Protezione Civile.

Fase definitiva

In una successiva fase, attraverso il supporto di figura professionale appositamente incaricata, si procederà alla redazione di un Piano intercomunale di Protezione Civile con funzione di coordinamento dei Piani comunali, che, in applicazione di essi, li possa raccordare consentendo, inoltre, di ottimizzare le risorse disponibili, attraverso:

1. la completa integrazione dell'azione dei diversi gruppi di volontari;
2. l'eventuale definizione di un unico modello organizzativo del volontariato (es. costituzione di un unico Gruppo intercomunale di Protezione Civile).

Art. 5 - Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981 e dell'art. 15 della Legge n. 225/1992, il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

Rimane inoltre di competenza dei Comuni l'approvazione del Piano intercomunale di Protezione Civile.

Art. 6 - Comune capofila

La Comunità Montana _____ opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, con le seguenti competenze:

- curare gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla convenzione;
- fornire l'assistenza durante le sedute degli Organi, con la redazione dei verbali e la tenuta dei registri;
- presentare le richieste di contributo per l'acquisto di mezzi e materiali agli Enti sovracomunali (resta inteso che ciascun Comune potrà presentare richiesta in modo autonomo laddove espressamente previsto dalla normativa);
- gestire i fondi e amministrare i beni a disposizione relativi alla presente convenzione.

Per l'espletamento di tali attività la Comunità montana si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici.

Art. 7 - Assetto organizzativo e attività operativa

Fase transitoria

Nella fase iniziale, prima dell'approvazione di un Piano Intercomunale di Protezione Civile, è prevista la costituzione, presso il Comune di _____ detto comune capofila, di un Ufficio preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione associata delle attività di Protezione Civile, con un responsabile, articolato in unità locali corrispondenti agli uffici della Protezione Civile dei Comuni aderenti, dotate di apposite figure di riferimento le cui funzioni sono descritte nei singoli Piani comunali, che continuano ad essere gli strumenti di definizione delle azioni da svolgere.

Responsabili del procedimento per la gestione delle attività previste dalla presente convenzione sono i responsabili degli uffici dei Comuni aderenti. Detti responsabili sono coordinati dal responsabile dell'Ufficio Associato della Protezione Civile presso il comune capofila.

Gli interventi da porre in essere in caso di emergenza sono diretti dal Sindaco del Comune coinvolto dall'evento che "assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza..." (art. 15, Legge 225/1992).

La gestione dell'emergenza sarà coordinata dal Sindaco mediante l'Ufficio Associato di Protezione Civile che, attraverso gli uffici locali, attiverà le funzioni di supporto dei singoli Comuni interessati dall'evento.

Nei Piani comunali di Protezione Civile vengono indicate le varie modalità di intervento al manifestarsi dei vari eventi calamitosi.

Fase definitiva

In una fase successiva, a seguito dell'approvazione del nuovo Piano Intercomunale di Protezione Civile, si potrà prevedere un diverso assetto organizzativo e differenti modalità operative, al fine di realizzare un'azione pienamente coordinata di risorse umane e mezzi che subentrerà ad ogni effetto al comune capofila .

Art. 8 - Responsabile-Referente

Presso la Comunità Montana è istituito un Ufficio Associato della Protezione Civile preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività di Protezione Civile, con un responsabile con successivo atto (Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune di _____), articolato in unità locali dotate di apposite figure di riferimento le cui funzioni sono definite dai singoli Piani comunali, che nella fase iniziale continuano ad essere gli strumenti di definizione delle azioni da svolgere.

Il Responsabile dell'Ufficio svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e partecipa alla Consulta dei Sindaci. Il Responsabile gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti che esercitano specifiche competenze in materia di Protezione Civile, secondo gli indirizzi dettati dalla Consulta dei Sindaci.

Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti (responsabili del procedimento) degli altri Comuni aderenti e dal/i rappresentante/i dei Volontari della Protezione Civile che operano nei territori comunali. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità presso la sede della Comunità Montana, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

Il Responsabile, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- coordinare le unità locali della Protezione Civile presso i Comuni associati;
- coordinare l'azione dei diversi gruppi di volontari della Protezione Civile, ovvero raccordarsi con il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, ove costituito;
- raccordarsi con le unità locali di Protezione Civile anche con incontri periodici o secondo necessità;
- partecipare alla Consulta dei Sindaci con funzioni consultive e di supporto tecnico;
- studiare, con il supporto delle unità locali della Protezione Civile e del/i rappresentante/i dei Volontari della Protezione Civile, le problematiche del territorio, individuando le attività di previsione e gli interventi di prevenzione dai rischi da attuarsi nel contesto più generale di tutto il territorio dei Comuni aderenti;

- curare l'aggiornamento dell'elenco dei mezzi e materiali a disposizione dei Comuni associati per l'attività di Protezione Civile;
 - redigere, di concerto con le unità locali della Protezione Civile e con il/i rappresentante/i dei Volontari, il Piano annuale delle attività da sottoporre alla Consulta dei Sindaci;
 - redigere, di concerto con le unità locali della Protezione Civile e con il/i rappresentante/i dei Volontari, il Piano delle spese e delle entrate da sottoporre alla Consulta dei Sindaci;
 - proporre le modalità operative di utilizzo e gestione dei materiali, mezzi e attrezzature a disposizione;
 - fornire, di concerto con le unità locali della Protezione Civile e con il/i rappresentante/i dei Volontari, il necessario supporto tecnico per l'aggiornamento dei Piani di Protezione Civile e la predisposizione di un Piano Intercomunale di Protezione Civile;
 - mantenere, di concerto con le unità locali della Protezione Civile, un costante monitoraggio del territorio;
 - organizzare percorsi formativi, programmi formativi e divulgativi e corsi di formazione;
 - curare l'aspetto informativo e di coinvolgimento della popolazione sull'organizzazione e i compiti della Protezione Civile: andranno programmate in maniera congiunta giornate per l'effettuazione di esercitazioni, coinvolgendo e sensibilizzando la popolazione.
- Nella fase definitiva il responsabile referente sarà personale dipendente della comunità montana.

Art. 9 - Consulta dei Sindaci o loro delegati

La Conferenza dei sindaci dei Comuni Associati svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato. Si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio.

La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni associati o da loro delegati.

Delle riunioni è redatto apposito verbale. Il Presidente individua tra i funzionari/dipendenti del proprio Comune un segretario verbalizzante.

In particolare, compete alla Conferenza:

- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;
- approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa;
- proporre al responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio (reperibilità, criteri di acquisto e assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);
- approvare il Piano annuale di attività su proposta del Responsabile-Referente, di concerto con le unità locali della Protezione Civile di ciascun Comune aderente;
- approvare il Piano delle spese e delle entrate proposto dal Responsabile-Referente, di concerto con le unità locali della Protezione Civile di ciascun Comune aderente;
- accogliere eventuali nuove richieste di adesione alla convenzione;
- individuare un Vice-responsabile che sostituisca il Responsabile dell'Ufficio Associato in caso di assenza.

La Conferenza si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente o su richiesta dei membri. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle sedute della Conferenza è redatto verbale.

Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il Responsabile-Referente e il rappresentate/delegato dei Volontari della Protezione Civile. Possono, altresì, essere chiamati a partecipare senza diritto di voto i funzionari di ciascun Comune aderente.

Art. 10- Risorse

Ciascun Comune aderente, in aggiunta alle somme stanziare in sede di programmazione triennale, partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del Servizio

con una quota annuale il cui importo verrà definito dalla Conferenza dei Sindaci, a copertura delle spese dirette (manutenzione attrezzature, cancelleria, corsi, ecc.), delle spese del personale, delle spese per il sostenimento dei Gruppi/associazioni di Volontari.

Tali quote, così come i contributi di Enti pubblici e privati, dovranno confluire nelle casse della Comunità Montana, su apposito e specifico capitolo di bilancio con vincolo di destinazione.

Parimenti le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di Bilancio della Comunità Montana.

Compete al Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dalla Comunità Montana.

Le risorse assegnate dalla Comunità Montana verranno assegnate dal Responsabile dell'Ufficio Associato di Protezione Civile e saranno ripartite sulla base dei criteri stabiliti per il fondo unico computando la parte fissa al settanta per cento.

Art. 11 - Dotazione organica (risorse umane) e strumenti

Gli Enti stipulanti, al fine di garantire l'economicità aziendale conseguente alla gestione associata delle funzioni (ex art. 19 D.l. 95/2012) si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Associato di Protezione Civile e secondo quanto stabilito in sede di Conferenza dei Sindaci. Gli Enti stipulanti si impegnano a predisporre, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente, l'elenco del personale, delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.

Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato di Protezione Civile è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di Protezione Civile e con le modalità previste dal presente atto.

Al Piano Intercomunale di Protezione Civile è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che i Comuni partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio.

Art. 12 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

I beni strumentali all'esercizio del servizio di Protezione Civile, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato della Protezione Civile, limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.

L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso dalla Conferenza dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio Associato della Protezione Civile, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Conferenza sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che provvederà a riassegnarlo.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato della Protezione Civile è affidata al Comune Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 13 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre, previa la sua stipulazione, dal _____. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 14 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice Amministrativo.

Art. 15 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tasa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li, _____.